

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili <i>onshore</i> e <i>offshore</i> , nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno M2C2-R.1.1-6	-	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)	La riforma è finalizzata a i) omogeneizzare le procedure autorizzative su tutto il territorio nazionale e semplificazione in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; ii) semplificare le procedure per la realizzazione di impianti di generazione di energia rinnovabile <i>off-shore</i> e completamento del meccanismo di sostegno FER anche per tecnologie non mature e l'estensione del periodo di svolgimento dell'asta (anche per tenere conto del rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi dell'accesso competitivo; iii) semplificare delle procedure di impatto ambientale; iv) condividere a livello regionale di un piano di identificazione e sviluppo di aree adatte a fonti rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quello individuato dal PNIEC, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; v) potenziare gli investimenti privati;	Traguardo: T1 2024 Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili <i>onshore</i> e <i>offshore</i>.	Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 , di recepimento Direttiva 2018/2001/UE (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al Titolo III, Capo I disciplina le procedure autorizzative e Titolo II disciplina i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione per gli impianti a FER. L' articolo 9, comma 4 estende poi il periodo di svolgimento delle procedure competitive per il " FER 1 ". E' stato avviato il processo normativo e regolatorio per l'individuazione delle aree idonee di cui al punto ii) della riforma, nonché – con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 210 , di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 (cosiddetti direttiva mercati) – il processo per lo sviluppo della capacità di stoccaggio di cui alla lettera vi) della riforma. Sui regimi autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti a fonti energetiche rinnovabili hanno inciso (in funzione acceleratoria) anche una serie di norme contenute nei seguenti provvedimenti legislativi d'urgenza. Alcuni di tali interventi hanno modificato ed integrato la disciplina già contenuta nel D.lgs. n. 199/2021 (si citano i principali): D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (L. n. 120/2020); D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (L. n. 108/2021); D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (L. n. 233/2021); D.L. 1 marzo 2022, n. 17 (L. n. 34/2022); D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (L. n. 51/2022); D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (L. n. 91/2022); D.L. 16 giugno 2022, n. 68 (L. n. 108/2022); D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 , in corso d'esame per la sua conversione in legge. La L. 5 agosto 2022, n. 118 <i>Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021</i> , pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 2022, n. 188, all' articolo 26 , delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina delle fonti rinnovabili . Si segnala anche il Regolamento UE 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili , pubblicato in GUUE del 29 dicembre 2022.

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
			vi) incentivare lo sviluppo di meccanismi di accumulo di energia, con agevolazioni normative per gli investimenti nei sistemi di stoccaggio; vii) incentivare gli investimenti pubblico-privati nel settore		
Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno M2C2 R.3-20	-	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)	La riforma ha lo scopo di: <ul style="list-style-type: none"> • indicare norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno; • semplificare la regolamentazione amministrativa per realizzare piccoli impianti di produzione di idrogeno verde; • regolamentare la partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete; • indicare un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile per indicare un prezzo ai consumatori; • dettare misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i principali snodi di strade, autostrade e porti. 	Traguardo: T1 2023 Entrata in vigore delle misure legislative necessarie.	Il <u>D.lgs. 8 novembre 2021 n. 199</u> , di recepimento <u>Direttiva 2018/2001/UE</u> (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all' art. 38 introduce una semplificazione e schematizzazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di elettrolizzatori , di dimensione inferiore a 10 MW, ovvero installati in aree industriali o <i>stand alone</i> . Con <u>decreto ministeriale 3 giugno 2022</u> (G.U. 16 giugno 2022) è stata aggiornata la regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile, approvata con D.M. 18 maggio 2018. Il decreto specifica, nell'ambito dei parametri di qualità del gas naturale già definiti dal 18 maggio 2018, un primo valore limite cautelativo per l'immissione di idrogeno nelle reti che non comprometta il trattamento, lo stoccaggio e/o l'utilizzo del gas naturale, al fine di consentire l'avvio, come previsto dal PNRR, dell'immissione dell'idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione di gas. L' articolo 41 del D.L. n. 13/2023 , in tema di semplificazione di idrogeno verde e rinnovabile, prevede che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, alle dipendenze funzionali del MASE, per i progetti di competenza, dia precedenza ai progetti concernenti gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili . Più specificamente, si fa riferimento agli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno rinnovabile ossia gli impianti su scala industriale mediante trasformazione chimica, di idrogeno verde o rinnovabile, in

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					<p>cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.</p> <p>L'articolo 9 del medesimo D.L. n. 13/2023 prevede poi l'istituzione del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico con compiti consultivi e propositivi in merito alla sicurezza di sistemi e impianti alimentati da idrogeno, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia.</p> <p>È in corso di finalizzazione lo schema di decreto attuativo dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in merito all'aggiornamento del sistema di garanzie di origine che comprenderà l'idrogeno (fonte: MASE).</p> <p>E' in fase di emanazione il decreto del Ministro dell'interno recante la "regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso (fonte: banca dati <i>Regis</i>).</p>
Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno M2C2 R. 4-21	-	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)	La riforma ha lo scopo di stabilire: • incentivi fiscali per sostenere la produzione di idrogeno verde, con impatto ambientale neutro, e una revisione della tassazione dei prodotti energetici; • misure per la diffusione del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.	Traguardo: T2 2022 Entrata in vigore di incentivi fiscali <i>Conseguito</i>	<p>L'articolo 23 del D.L. n. 36/2022, pubblicato in G.U. il 30 aprile 2022 ed entrato in vigore il 1 maggio 2022, e convertito con modificazioni in L. n. 79 del 29 giugno 2022, ha introdotto disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili valevoli come incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.</p> <p>L'articolo 23, comma 3, dispone in particolare che l'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non sia sottoposto ad accisa se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.</p> <p>Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, entro 60 giorni dal 1 maggio 2022, il MITE dovrà adottare un regolamento attuativo, in corso di finalizzazione.</p>
Riforma 7 - Nuova	-	Ministero dell'ambiente e della	La riforma tende a disciplinare e promuovere la produzione e	Traguardo: T4 2021	Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento della Direttiva 2018/2001/UE (cd. RED II) sulla promozione

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/ OBIETTIVO	ATTUAZIONE
normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile M2C2 R.1.2-7		sicurezza energetica (MASE)	l'utilizzo del biometano in diversi settori, con specifico riguardo alla riconversione degli impianti esistenti nel settore agricolo.	Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale. <i>Conseguito</i>	<p>dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'art. 11 disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale o usato per i trasporti.</p> <p>Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, saranno disciplinati gli incentivi per il biometano.</p> <p>Gli articoli 13 e 14 prevedono peraltro forme di raccordo tra l'attuazione della direttiva RED II e l'attuazione del PNRR.</p> <p>L'art. 24 riguarda il procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano.</p> <p>L'art. 42 detta invece alcuni criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.</p> <p>Si rinvia anche al D.M. 15 settembre 2022 <i>Attuazione del PNRR, M2C2, I. 1.4 - sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare.</i></p>